

Piano Del Consumatore di Corbi Vincenzo

**Tribunale Napoli**

**PIANO DEL CONSUMATORE CORBI VINCENZO**

**Procedura n. 1/2020**

Avv. Alberto Russo

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Napoli**

**GESTORE DELLA CRISI: avv. Elio Errichiello**

Foliaro dei documenti allegati al Piano ex. L 3/2012 :

1. Istanza di nomina Gestore;
2. Atto di nomina del Gestore della crisi;
3. Descrizione delle attività e delle passività del debitore;
4. Elenco dei creditori e delle somme dovute;
5. Elenco dei beni;
6. cedolino pensione gennaio 2020;
7. cedolino pensione febbraio 2020;
8. cedolino pensione marzo 2020;
9. estratto conto previdenziale;
10. Estratto Conto Integrato - Casellario degli Attivi;
11. Stato della cessione del quinto non attiva;
12. Accettazione della liquidazione della pensione del 26/7/2012;
13. Documento OBIS pensione 2019;
14. Stato di famiglia;
15. Certificato di residenza;
16. Certificato di matrimonio;
17. estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio;
18. Certificazione Unica 2018;
19. Certificazione Unica 2019;
20. Certificazione Unica 2020;
21. Elenco spese correnti del nucleo familiare costituite da utenze e spese mediche;
22. Studio Istat: Le spese per i consumi delle famiglie - anno 2018;
23. Carta di circolazione Citroen C3;
24. Carta di circolazione Dacia Sandero;
25. Ordine di acquisto Dacia Sandero;
26. Finanziamento per acquisto Dacia Sandero;
27. Sentenza del Tribunale di Napoli del 21/10/2009;
28. Sentenza della Corte di appello di Napoli del 29/9/2011;
29. Sentenza della Cassazione del 15/6/2015;
30. Sentenza del Tribunale di Napoli n. 3413/2018 del 14/5/2018 e precetto;
31. Atto di pignoramento del 21/12/2018;
32. Perizia di stima dell'immobile nella procedura esecutiva;

33. Istanza di liquidazione del CTU;
34. Documentazione medica della moglie del debitore;
35. Listino Quattroruote Citroen C3 del 2014;
36. Listino Quattroruote Dacia Sandero del 2018;
37. Pec del 26/2/2020 dal Gestore a Comune di Napoli, Regione Campania, Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione;
38. Pec del 26/2/2020 dal Gestore a INPS;
39. Pec del 26/2/2020 dal Gestore a Trenitalia spa;
40. Pec del 3/3/2020 dal Gestore a Rci Banque;
41. Pec del 2/3/2020 dal Gestore al Custode;
42. Risposta del custode Avv. Ugo Sangiovanni e calcolo somme dovute;
43. Pec del 10/3/2020 dal Gestore a Agenzia Entrate Riscossione;
44. Pec del 18/3/2020 da Agenzia Entrate Riscossione;
45. estratto ruolo aggiornato al 18.3.2020;
46. Attestazione sulla fattibilità del piano dell'o.c.c.
47. Relazione dell'O.c.c. ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, legge 3/2012;
48. Tabella scadenze di pagamento e rate del Piano;
49. Preventivo compenso dell'OCC e prospetto somme dovute;
50. estratto Portale Servizi Telematici - Archivio Fascicoli Esecuzioni Immobiliari;
51. dichiarazione sul possesso dei requisiti ex art. 7 e 9 l. 3/2012;
52. Autocertificazione dei carichi e certificato generale di casellario giudiziale;
53. Visura CRIF;
54. Visura CAI;
55. Dichiarazione elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
56. Estratto conto corrente del debitore presso Poste Italiane al 4/3/2020;
57. Pec inviata a Poste Italiane;
58. Pec di risposta di Poste Italiane - situazione del debitore al 8/4/2020;
59. Informativa privacy;
60. Carta di identità del debitore.

## Premessa

Il sig. Corbi Vincenzo nato a Napoli il 17/5/1953, C.F. CRBVCN53E17F839W, rappresentato e difeso, come da procura in calce all'istanza di nomina del gestore, dall'Avv. Alberto Russo, nel cui studio in Napoli, via Giuseppe Vitagliano 15 elegge domicilio, assistito dall'avv. Elio Errichiello, C.F. RRCLEI90P08F839T, con studio in Napoli (NA) alla Via Miano a Capodimonte n. 57, quale Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi nominato dall'O.C.C. del COA di Napoli con atto prot. 1/2020 del 29/01/2020.

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta:

- a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato al Piano.

Il debitore, come sopra rappresentato e difeso,

Espone:

Con il presente ricorso intende accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con la modalità del piano del consumatore.

- i creditori con indicazione delle somme dovute sono elencati nell'allegato n. 4;
- il sottoscritto dichiara l'inesistenza di crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali nonché di debiti relativi a tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate.
- il sottoscritto dichiara inoltre l'esistenza di una procedura esecutiva immobiliare pendente a proprio carico, e di competenza del Tribunale di Napoli.
- che il legale Avv. Alberto Russo ha preventivamente depositato domanda all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (di seguito anche solo OCC), costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli, per la nomina di un professionista con la funzione di *Gestore* della crisi.

### **1. Accertamento dei requisiti previsti dagli art. 7, 8, 9**

#### **1.1 Qualità di consumatore di Vincenzo Corbi**

Il sottoscritto Vincenzo Corbi è un consumatore sovraindebitato che rispetta i presupposti

di ammissibilità previsti dall'art. 7, comma 2, legge 3/2012, che si è trovata in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte nei confronti degli enti creditori ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che ha determinato appunto la rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente.

Il debitore rispetta il comma 2 dell'art. 7 della L3/2012 in quanto:

- il sottoscritto dichiara di non aver compiuto atti dispositivi sul proprio patrimonio negli ultimi 5 anni intendendosi per tali quelli suscettibili di recare pregiudizio alle ragioni dei creditori di cui all'art. 2901 c.c.

Inoltre, l'art.7 prevede il concetto di consumatore definendolo come la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e il debitore dichiara di non aver mai intrapreso attività imprenditoriale o professionale.

## 1.2 Situazione di Sovraindebitamento

In sintesi, sulla scorta della documentazione allegata, si è evinto che l'esposizione debitoria riferibile al sig. Vincenzo Corbi è la seguente:

1. **€ 52.173,93** nei confronti di Trenitalia SpA, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1; come quantificati nell'atto di precetto notificato da Trenitalia spa in data 24/10/2018; comprensivi dei 45.800,87 euro in forza di Sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli n. 3413 del 4/5/2018 munita di formula esecutiva il 6/7/2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 27/10/2011 al 24/10/2018 (all. 30);
2. **€ 2.626,42** nei confronti dell'avv. Prof. Raffaele De Luca Tamajo, in forza di Sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli n. 3413 del 4/5/2018 munita di formula esecutiva il 6/7/2018, che contiene condanna alle spese legali con attribuzione nella misura di euro 1.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA (all. 30);
3. **€ 2.497,00** per la liquidazione della CTU Arch. Annalisa De Lorenzo come da istanza di liquidazione depositata nel procedimento esecutivo n°26/2019 r.g.e. del Tribunale di Napoli (all. 33);
4. **€ 2.766,80**, inclusi Iva e cpa, per l'attività del custode avv. Ugo Sangiovanni nel procedimento esecutivo n°26/2019 r.g.e. del Tribunale di Napoli, come attestato nella pec inviata al Gestore della crisi in data 3.3.2020 (all. 42);
5. **€ 1.084,09** nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per contravvenzioni al codice della strada di cui alla cartella 07120140045882850 notificata il 19.5.2014, come risulta da estratto di ruolo aggiornato al 18/3/2020 (all. 45);

*Corbi*

6. **€ 8.778,38 nei confronti di RCI Banque S.A. Succursale Italiana**, quale residuo per un prestito finalizzato per l'acquisto di veicoli stipulato per l'acquisto dell'auto Dacia Nuova Sandero con decorrenza dal 31/07/2018 per la durata di 60 mesi (all. 26);

7. A tale situazione debitoria complessiva, vanno sommate le spese della procedura di sovraindebitamento, che ammontano a **€ 5.661,45** per l'O.C.C. (compenso accettato tramite preventivo sottoscritto dal debitore) + **€ 500**, comprensivo di oneri fiscali, per l'avvocato Alberto Russo del foro di Napoli che assiste il debitore.

Inoltre tale situazione debitoria è stata ricostruita dalla consultazione con la parte e da documenti forniti sempre dalla parte debitrice, nonché dalle indagini del sottoscritto, in quanto risulta iscritta procedura di espropriazione immobiliare N° 26/2019 RGE promossa da Trenitalia SpA, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Raffaele De Luca Tamajo ed elettivamente domiciliato presso lo "Studio Legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci" in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 14, nei confronti di Corbi Vincenzo nato a Napoli il 17/5/1953, C.F. CRBVCN53E17F839W, debitore, previo atto di precetto notificato in data 24/10/2018 col quale si intimava la restituzione di € 45.800,87 oltre interessi sino al soddisfo, in forza di Sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli n. 3413 del 4/5/2018 munita di formula esecutiva il 6/7/2018 (all. 30 - 31)

I beni staggiti sono così descritti: Appartamento sito in Napoli alla Via Botteghelle n. 100, Parco ICE, Edificio B, scala A, piano secondo fuori terra o primo oltre il rialzato, interno 6, composto di due vani oltre accessori, confinante con ascensore, vano scala, con interno 7 della stessa scala, viale condominiale e con l'interno 5 della stessa scala, così come risulta dall'atto di provenienza. L'immobile in questione è così identificato al Catasto Fabbricati di Napoli: Sez: PON, foglio 2, Particella: 280 Sub.: 6, cat A/3, class. 3, vani 3,5, rendita catastale euro 198,84, Via Botteghelle di Portici n. 100 (all. 32).

Da quanto viene attestato dal CTU nella perizia di stima del bene esecutato a pag. 28, *"Da quanto comunicato dall'Amministratore p.t. del Condominio, le morosità in capo gli esecutati per oneri ordinari non corrisposti ammontano a circa 45 euro"*, per cui tali somme possono dirsi trascurabili e non vengono inserite nella procedura.

Per quanto riguarda le spese della procedura esecutiva, **la somma di € 2.497,00** per la liquidazione della CTU Arch. Annalisa De Lorenzo è stata ricavata dall'istanza di liquidazione depositata nel procedimento esecutivo n°26/2019 r.g.e. del Tribunale di Napoli; mentre la somma di euro **2.766,80**, inclusi Iva e cpa, per l'attività del custode avv. Ugo Sangiovanni nel procedimento esecutivo n°26/2019 r.g.e. del Tribunale di Napoli è stata attestata nella pec

inviata al Gestore della crisi in data 3.3.2020 (all. 42);

Si precisa che il Gestore della crisi ha inviato una serie di pec a vari enti per conoscere la situazione debitoria attuale del debitore sovraindebitato. In particolare è stata inviata una pec a Trenitalia spa (all. 39); a RCI Banque S.A. Succursale Italiana (all. 40); al Comune di Napoli, Regione Campania, Agenzia delle Entrate (all. 37); all'Inps (all. 38), ma nessuna di queste ha fornito risposta.

Agenzia delle Entrate Riscossione ha risposto con pec del 18/3/2020 (all. 44) in cui ha attestato che il debito attuale del sig. Corbi è pari a € 1.084,09 per contravvenzioni al codice della strada di cui alla cartella 07120140045882850 notificata il 19.5.2014, e ha inviato estratto di ruolo aggiornato al 18/3/2020 (all. 45).

Quanto al finanziamento con RCI Banque S.A. Succursale Italiana, dopo aver richiesto il saldo della posizione debitoria del sig. Corbi; non è pervenuta nessuna risposta, nonostante la pec inviata in data 03/03/2020, ragion per cui nella ricostruzione di tale situazione debitoria si è tenuto conto soltanto delle dichiarazioni e della documentazione fornitaci dal debitore, che attesta di essere stato sinora in regola con ogni rata, per cui il residuo dovuto sarebbe pari a 8.778,38, ossia le 38 rate rimanenti moltiplicate per il valore di 231,01 euro a rata.

*Corbi*

**I dati della situazione debitoria, sopra elencati, sono meglio riassunti nel seguente prospetto:**

Elenco Creditori	Importo totale da restituire	Importo debito residuo
Trenitalia S.P.A.	€ 52.173,93	€ 52.173,93
avv. Prof. Raffaele De Luca Tamajo	€ 2.626,42	€ 2.626,42
CTU Arch. Annalisa De Lorenzo	€ 2.497,00	€ 2.497,00
Custode avv. Ugo Sangiovanni	2.766,80	2.766,80
RCI Banque S.A. Succursale Italiana	13.860,60	8.778,38
Agenzia delle entrate	1.084,09	1.084,09
<b>TOTALE</b>	<b>€ 81.170,29</b>	<b>€ 69.926,62</b>

L'elenco dei propri beni è esposto nell'allegato n. 5. È costituito da due automobili, dalla casa familiare e dai beni mobili che arredano la propria abitazione di valore commerciale pressoché nullo e per la gran parte da ritenere impignorabili.

**Il sottoscritto sig. Corbi Vincenzo dichiara che allo stato attuale è in pensione e non presta attività lavorativa.**

Si allegano le certificazioni uniche degli anni 2018-2019-2020 (allegati 18 a 20), nonché gli ultimi cedolini pensione (gen-feb-marzo) del sig. Corbi. (allegati 6 a 8). Dalla CU 2020 risulta un importo imponibile derivante da trattamenti pensionistici pari a euro 27.624,74. Dall'ultimo cedolino di Marzo (all. 8) risulta un **importo mensile netto della pensione di 1.664,79 €**.

Il nucleo familiare è composto dai due coniugi Corbi Vincenzo e Barriciano Carmela, coniugati in regime di comunione legale, come si evince dallo stato di famiglia (all. 14), inoltre le spese correnti necessarie per il sostentamento del nucleo familiare sono indicate nell'allegato n. 21.

Le spese correnti indicate nell'allegato n. 21 sono desumibili dalle fatture delle utenze che si allegano in copia, e dalle dichiarazioni del debitore. In particolare nell'allegato n. 21 sono indicate tutte le spese correnti riconducibili ai bisogni primari, delle utenze e spese mediche, ciò anche al fine di far apprezzare il minimo vitale da ritenere impignorabile.

Alle spese correnti si somma la rata mensile di 231,01 euro oltre spese di incasso nei confronti di RCI Banque S.A. Succursale Italiana per un prestito finalizzato per l'acquisto di veicoli stipulato per l'acquisto dell'auto Dacia Nuova Sandero con decorrenza dal 31/07/2018 per la durata di 60 mesi.

### ***1.2.1 Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte.***

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di risanamento e l'analisi della documentazione acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto, durante gli incontri con il ricorrente, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento dell'istante.

In merito alle cause dell'indebitamento, in sintesi, il sig. Corbi deve il suo attuale status al licenziamento subito da parte di Trenitalia spa e al lungo contenzioso che ne è seguito.

Dall'estratto conto previdenziale risulta che il sig. Corbi è stato dipendente di Trenitalia dal 1973 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (all. 9).

In data 22.2.2008 gli veniva comminato il licenziamento in seguito ad alcune contestazioni



disciplinari (all. 27).

Con sentenza n. 25203 del 19.10.2009 del Tribunale di Napoli veniva dichiarata la illegittimità del licenziamento intimato a Vincenzo Corbi con condanna di Trenitalia al risarcimento del danno in favore dello stesso Corbi (all. 27).

La corte d'Appello di Napoli decretava poi legittimo il licenziamento (all. 28) de quo con sentenza confermata in Cassazione (all. 29).

Con ricorso depositato in data 10.05.2017 Trenitalia spa agiva pertanto innanzi al Tribunale di Napoli per ripetere le somme indebitamente versate al lavoratore come risarcimento del danno in esecuzione della sentenza di primo grado per un residuo di euro 45.800,87 avendo il resistente già restituito 9.000 euro. Si costituiva il resistente che non disconosceva i fatti e chiedeva tentarsi la conciliazione.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra le parti, la causa è stata decisa con la condanna del sig. Corbi alla restituzione di € 45.800,87 oltre interessi sino al soddisfo, in forza di Sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli n. 3413 del 4/5/2018 munita di formula esecutiva il 6/7/2018 (all. 30).

Pertanto, non solo il debitore ha perso il lavoro, ma ha affrontato un contenzioso di circa dieci anni in ogni grado di giudizio, per poi vedersi condannato a restituire il risarcimento del danno ricevuto in origine, oltre a perdere migliaia di euro in spese legali, a cui si sono aggiunte da ultimo le ingenti spese della procedura esecutiva.

Intanto, rimasto senza lavoro a seguito della sentenza della Corte d'appello, il sig. Corbi chiedeva di andare in pensione anticipatamente a 59 anni, e la sua domanda veniva accolta Comunicazione di Liquidazione Pensione n. 01144947 Cat. FS, decorrenza 29 agosto 2012 (all.12).

Allo stesso tempo, il debitore ha subito il peso di dover mantenere con le sue sole forze la famiglia e pertanto non è stato in grado di provvedere al regolare adempimento delle obbligazioni maturate con la sentenza.

Infatti, alla moglie e convivente [redacted] già dal 2014 veniva diagnosticato un [redacted] che la portava a [redacted] e complesse cure mediche sia ospedaliere che private (all. 34) tanto da assorbire pienamente le attenzioni e le cure del marito.

\*\*\*

Il sottoscritto debitore dichiara che si trova in una situazione di sovraindebitamento che si è venuta a creare negli ultimi anni e che tale situazione ai sensi dell'art. 6 deve trattarsi di una *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni,*

Corbi

ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”; a cui intende porre rimedio, e tale situazione di crisi è dovuta ad una serie di fattori quali:

1. In Primis alla situazione lavorativa del sig. Corbi, licenziato nel 2009 e da allora coinvolto in un lunghissimo contenzioso con l'ex datore di lavoro Trenitalia spa;

Ad oggi risulta essere pensionato con con una retribuzione mensile pari a circa € 1.664,79 € (ultimo acconto come da cedolino);

2. La malattia della moglie convivente, cui è stato diagnosticato [redacted] e di cui il sig. Corbi si prende costantemente cura, sia economicamente che materialmente, essendo il suo unico familiare convivente;

3. Inoltre il sottoscritto dichiara, che in data 27.06.2018 ha acquistato al prezzo di 11.000 euro una vettura Dacia Sandero, necessaria alle proprie necessità personali, e a tal fine ha contratto un prestito finalizzato per l'acquisto di veicoli stipulato per l'acquisto dell'auto Dacia Nuova Sandero con decorrenza dal 31/07/2018 per la durata di 60 mesi con una rata mensile di 231,01 euro oltre spese di incasso nei confronti di RCI Banque S.A. Succursale Italiana.

**Si precisa che le rate del finanziamento sono state sino ad oggi regolarmente versate.**

In merito a tale finanziamento, si ritiene che il debitore abbia usato la diligenza richiesta dall'art.9 co. 3, in quanto il piano di ammortamento del prestito prevedeva una rata totale mensile di € 231,01 ossia circa il 13,87% della pensione (che ammonta a circa € 1.664,79 €) del soggetto debitore, ragion per cui coesistono le condizioni previste dall'art. 12-bis commi 1 e 3, in quanto il sig. Corbi aveva assunto un impegno che rientrava nelle sue possibilità.

Si precisa che tale prestito fu strettamente necessario per avere un mezzo di trasporto indispensabile ai propri bisogni personali.

Per cui la spesa per l'acquisto della vettura rappresentava per il debitore una spesa necessaria e sostenibile, mentre le principali poste debitorie che hanno generato la situazione di sovraindebitamento sono state quelle determinate dalla sentenza emessa in favore di Trenitalia spa, e dalla procedura esecutiva che ne è seguita, con tutte le spese connesse, che hanno determinato una esposizione debitoria che non permetteva nemmeno al debitore di sostenere la propria famiglia per le spese minime e vitali; tutto ciò ha portato il debitore ad una situazione di perdurante squilibrio delle obbligazioni assunte.

Infatti, con il suo reddito mensile il debitore sarebbe in grado di adempiere al prestito finalizzato all'acquisto dell'auto e al sostentamento del proprio nucleo familiare, mentre non ha beni di immediata liquidabilità sufficienti a ripagare il debito maturato nei confronti di

*Corbi*

Trenitalia e tutte le spese connesse alla vicenda giudiziaria (spese legali, precetto, esecuzione, CTU, custode).

Infine sono rispettati gli art. 9 e 12-bis e rimettendo il giudizio di meritevolezza al G.D. si precisa che l'inadempienza delle obbligazioni non è dovuta a colpa del debitore ma ad eventi sopraggiunti.

In sintesi, ciò che ha alterato invece il rapporto tra i beni liquidabili del debitore e le poste passive è stata la sentenza emessa nel 2018 a favore di Trenitalia, e l'esecuzione immobiliare avviata dalla stessa Trenitalia nel 2019, che hanno moltiplicato le spese a carico del debitore.

In effetti il debitore risulta meritevole sulla base del fatto che si è creata questa situazione lavorativa inaspettata e causata dal licenziamento, dopo ben 38 anni di servizio, e per di più si sono aggiunti i problemi di salute della moglie, [REDACTED] quindi cause del tutto non controllabili dalla volontà del debitore; alla luce di ciò ritengo che sia rispettato l'art.12-bis della Legge 3/2012.

### **1.3 Sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 L.3/2012**

Con riferimento alle prescrizioni dettate dall'art. 7 L.3/2012 dall'esame della documentazione risulta che il ricorrente:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/12;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/12;
- non ha subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
- ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- ha depositato la documentazione di cui all'art. 9 co. 2 L. n. 3/12

### **2. Attivo**

Dalla documentazione fornita dal debitore Corbi, risultano come poste dell'attivo

- La pensione percepita che ammonta a circa € **1.664,7** (come risulta dall'ultimo cedolino, allegato 8; tenendo presente che attualmente grava sul debitore la rata mensile del finanziamento per l'auto pari a 231,01 €);
- 50% di proprietà dell'immobile su cui grava il pignoramento immobiliare che sulla base della relazione del CTU ha un valore di mercato di € **119.000,00** (allegato 32)
- 50% di proprietà di **due vetture usate**: una Citroen C3 del 2014 tg. FR858CK e

Corbi

una Dacia Sandero del 2018 tg. FS068JL (allegati 23 e 24)

- 50% delle somme depositate sui seguenti **conti correnti postali**:

In base alla pec ricevuta da Poste Italiane del 8/4/2020 (allegato 58), presso Poste Italiane risultano i seguenti rapporti aperti /chiusi intestati/cointestati al Sig. Corbi Vincenzo:

- • c/c nr. 40510794 intestato al Sig. Corbi Vincenzo (aperto in data 6.03.2003 e chiuso in data 9.08.2015);
- • Deposito a risparmio nr. 16952682 int: Corbi Vincenzo/ [REDACTED] con saldo attuale di €4,81;
- • Deposito a risparmio nr. 23406471 intestato come sopra con saldo attuale di €22,76;
- • c/c nr. 1012871271 int: Corbi Vincenzo, [REDACTED] con saldo attuale di €2.902,52 ; a questo rapporto sono collegati i
- • Buoni postali fruttiferi dematerializzati nr. 92483854 dal valore di €5.000,00 e il nr. 92483855 dal valore di € 5.000,00.

Quanto ai conti cointestati con la sig.ra [REDACTED], le somme sono così basse che possono essere trascurate ai fini del seguente Piano.

Dall'estratto conto aggiornato al 4/3/2020 (allegato 56) il saldo contabile del conto 1012871271 cointestato con la moglie Barriciano Carmela risultava pari a 1.876,18 euro.

Per cui le somme risultanti dal saldo del 8/4/2020 sono probabilmente dovute al recente accredito della pensione, e all'impossibilità di riscuoterla a causa della quarantena imposta dall'emergenza Coronavirus, per cui - considerando anche che metà degli importi sono di proprietà della moglie - le somme depositate sembrano sufficienti a garantire l'immediata liquidità necessaria ai bisogni della vita quotidiana, e non invece rilevanti ai fini di saldare i debiti del Piano.

Quanto ai buoni fruttiferi, essendo collegati al conto cointestato anch'essi sono cointestati con la moglie, per cui al debitore spetta la proprietà del 50% di ciascun buono del valore di 5.000 euro.

Da queste poste dell'attivo, e in particolare, considerando il flusso della pensione che il debitore percepisce, dedotti i costi essenziali per il fabbisogno familiare, lo stesso può destinare ai propri creditori la somma mensile di **euro 500,00**.

## 2.1 Beni del debitore

### A. Immobile

*Corbi Vincenzo*

Appartamento sito in Napoli alla Via Botteghelle n. 100, Parco ICE, Edificio B, scala A, piano secondo fuori terra o primo oltre il rialzato, interno 6, composto di due vani oltre accessori, confinante con ascensore, vano scala, con interno 7 della stessa scala, viale condominiale e con l'interno 5 della stessa scala, così come risulta dall'atto di provenienza. L'immobile in questione è così identificato al Catasto Fabbricati di Napoli: Sez: PON, foglio 2, Particella: 280 Sub.: 6, cat A/3, class. 3, vani 3,5, rendita catastale euro 198,84, Via Botteghelle di Portici n. 100.

L'appartamento è stato analiticamente descritto nella relazione di stima dell'Arch. Annalisa De Lorenzo, depositata nel fascicolo dell'esecuzione immobiliare, dove si legge che esso venne acquistato con Atto di Compravendita per Notar Gennaro Incoronato del 9/7/1986 Rep n.: 62896 con il quale Corbi Vincenzo e Barriciano Carmela, coniugati in regime di comunione legale, acquistavano, in comune e pro indiviso, l'immobile oggetto di pignoramento da potere di Sollo Rosa nata a Napoli il 16/4/1933.

L'immobile è occupato dal Sig. Corbi Vincenzo e dalla Sig.ra Carmela Barriciano (coniugi e cointestatari in comunione dei beni). Sono stati prodotti i certificati di residenza e di matrimonio degli esecutati (allegati 14 a 17).

Il bene è stimato in € 119.000,00 nella perizia giurata del CTU (all. 32).

### **B. Beni Mobili**

In base all'esposizione dei fatti forniti dal debitore è emerso che possiede due automobili di proprietà, come risulta dalle carte di circolazione e dalle autodichiarazioni del consumatore.

Una delle vetture è usata dallo stesso Corbi, che ne fa uso per motivi personali per il proprio trasporto privato. L'altra è in realtà la vettura del figlio, seppure intestata al padre debitore.

La prima è una Citroen C3 del 2014 a gasolio, che secondo una media basata sui listini dell'usato Quattroruote (all. 35) ha un valore di mercato di circa 6.740 euro.

L'altra è una Dacia Sandero del 2018 a gasolio, che secondo una media basata sui listini dell'usato Quattroruote (all. 36) ha un valore di mercato di circa 9.936 euro.

Inoltre il debitore è cointestatario del c/c nr. 1012871271 int: Corbi Vincenzo/Barriciano Carmela con saldo attuale di €2.902,52; a questo rapporto sono collegati i buoni postali fruttiferi dematerializzati nr. 92483854 dal valore di €5.000,00 e il nr. 92483855 dal valore di € 5.000,00.

### **3. Piano proposto dal ricorrente**

#### **PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE**

I contratti in corso di esecuzione relativi al condominio e alle utenze saranno regolarmente adempiuti in quanto connessi alle esigenze primarie di vita.

*Corbi Vincenzo*

Elenco Creditori	Tipologia credito	Importo totale da restituire	Importo debito residuo	Importo Proposto	Soddisfazione
Trenitalia S.P.A..	chirografario	€ 52.173,93	€ 52.173,93	26.086,95	50%
avv. Prof. Raffaele De Luca Tamajo	Privilegiato mobiliare	€ 2.626,42	€ 2.626,42	€ 2.626,42	100%
CTU Arch. Annalisa De Lorenzo	Privilegiato immobiliare	€ 2.497,00	€ 2.497,00	€ 2.497,00	100%
Custode avv. Ugo Sangiovanni	Privilegiato immobiliare	€ 2.766,80	€ 2.766,80	€ 2.766,80	100%
Agenzia delle Entrate Riscossione	chirografario	1.084,09	1.084,09	€ 542,04	50%
RCI Banque S.A. Succursale Italiana	chirografario	€ 13.860,60	€ 8.778,38	€ 4.389,19	50%
O.C.C.	prededucibile	€ 5.661,45	€ 5.661,45	€ 5.661,45	100%
Oneri Avv. Russo	prededucibile	500	500	500	100%
<b>TOTALE</b>		<b>€ 81.170,29</b>	<b>€ 76.088,07</b>	<b>€ 45.069,85</b>	<b>59.23%</b>

*Carb. De Luca*

Si propone la ristrutturazione dei debiti, di pertinenza dei soggetti sopra nominati, indicati nell'allegato 1 offrendo il pagamento attraverso un piano del consumatore da attribuire in precedenza ai creditori prededucibili, successivamente ai creditori privilegiati, ed infine ai creditori chirografari.

Inoltre si precisa che nel piano il credito prededucibile dell'O.C.C. verrà saldato integralmente nel primo anno dall'eventuale omologa del Piano.

Il debitore ha regolarmente eseguito il pagamento delle rate dei prestiti personali contratti con RCI Banque S.A. Succursale Italiana, di cui però si chiede la sospensione ai fini della

riuscita del presente Piano. Infatti per il principio della *par condicio creditorum*, si richiede la sospensione della rata del finanziamento, così che le disponibilità liquide rientrino per intero nel patrimonio del debitore, e tali crediti verranno trattati da chirografari nel Piano.

Infatti, per la realizzazione del Piano è stata prevista una rata pari a euro 500,00; che è la massima spesa che si ritiene possibile imporre al debitore in considerazione del suo reddito mensile e delle necessità di sostentamento della sua famiglia.

Si precisa che secondo l'interrogazione del cassetto previdenziale, la rata del finanziamento non risulta corrisposta tramite cessione del quinto (all. 11). In ogni caso, se pure la rata fosse stata corrisposta tramite cessione del quinto, alcune sentenze pronunciate da vari tribunali precisano che: Tribunale di Pistoia (pronuncia di omologa dd. 27/12/2013) in cui la Corte ha ritenuto che vi sarebbe stata una violazione della *par condicio creditorum* qualora si ritenessero vincolanti tali accordi di cessione volontaria del quinto. In questo modo, infatti, si sarebbe soddisfatto integralmente un singolo creditore e ridotto proporzionalmente il patrimonio del debitore per il soddisfacimento parziale dei restanti creditori, con un conseguente sviamento della ratio legis (Conf. Trib. Pescara, 16/02/2017); lo stesso Tribunale di Siracusa con decreto 17/06/2016 ha richiamato l'art. 7 concludendo che "la situazione del creditore cessionario non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno" circostanza che pertanto consente la riduzione proporzionale del credito vantato dal creditore chirografo cessionario.

Inoltre dalla natura concorsuale della procedura deriva la necessità di applicare la parità di trattamento dei creditori con la conseguenza che è incoerente dal punto di vista sistematico, il non assoggettamento del finanziamento ad un'eventuale riformulazione dell'adempimento così come prevista per gli altri chirografari (cfr. Trib. Grosseto 09.05.2017).

Quindi si chiede la sospensione della rata del finanziamento in essere con RCI Banque S.A. Succursale Italiana.

In quanto la parte della rendita da pensione eccedente le esigenze di mantenimento (che ammontano a circa € 1.186,44, v. infra) dovrà essere acquisita dalla procedura e resa oggetto di riparto secondo le regole del concorso, quand'anche precedentemente ceduta (cfr. Trib. Pistoia 27.12.2013).

Poiché il debitore non possiede beni mobili di gran valore, escluse le due auto usate a lui intestate (che pure rientrano in comunione) e possiede soltanto l'abitazione principale, in comunione con il coniuge, presso la quale è anche residente, sui quali i creditori possono rivendicare i propri diritti di credito in maniera liquidatoria in alternativa alla procedura di sovraindebitamento con il piano del consumatore, si può affermare che la proposta di ristrutturazione

del debito sia più prolifica dell'alternativa liquidatoria.

In particolare considerando la Relazione Tecnica di stima, fornita dal CTU nel corso dell'esecuzione immobiliare n. 26/2019 RGE del Tribunale di Napoli, si evince che il valore di mercato dell'immobile in essere (ossia l'immobile sito in Napoli alla Via Botteghele n. 100, Parco ICE) è di 119.000 Euro. Poiché il bene è in comunione con il coniuge Barriciano Carmela, i diritti dei creditori del sig. Corbi potrebbero estendersi solo su metà del valore dell'immobile, nella somma che dovesse risultare all'esito della procedura di esecuzione forzata.

### 3.2 Proposta di pagamento ai creditori

Dalle dichiarazioni del debitore e dall'estratto Portale Servizi Telematici - Archivio Fascicoli Esecuzioni Immobiliari (all. 50), risulta attualmente iscritta un'unica procedura esecutiva immobiliare nei confronti del debitore (n. 26/2019 Tribunale di Napoli).

Va premesso che i debiti del sig. Corbi sono debiti personali, ossia contratti singolarmente da un coniuge in regime di comunione dei beni per gli atti di straordinaria amministrazione, senza consenso dell'altro e non per l'interesse della famiglia (art. 189 c.c.).

In relazione ai debiti contratti da uno dei coniugi, senza il consenso dell'altro, sarà lo stesso a dovere rispondere con i suoi beni, e se gli stessi risultino insufficienti, i creditori potranno agire sui beni che appartengono alla comunione (art. 189 comma 2 c.c.).

Se il debito è personale, i creditori possono aggredire prima il patrimonio personale del coniuge che lo ha contratto, e se sia insufficiente al soddisfacimento del credito, possono aggredire i beni della comunione.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 6575/2013, ha stabilito che, siccome la comunione legale è una comunione senza quote, il creditore è tenuto a pignorare il bene per intero, facendo trascrivere il pignoramento contro entrambi i coniugi.

In fase di esecuzione, all'atto della vendita o dell'assegnazione, si ha lo scioglimento della comunione nei limiti del bene oggetto di pignoramento, e il coniuge che non ha contratto il debito avrà diritto alla metà della somma ricavata dalla vendita del bene.

► Quindi considerato ciò l'azione intrapresa dai creditori per l'alternativa liquidatoria come risulta dall'atto di precetto (allegato 30) del 24/10/2018, e l'atto di pignoramento (allegato 31) del 22/12/2018, risulta essere meno conveniente del piano in esame poiché, considerato che il valore di stima del bene indicato in € **119.000,00** come risulta dalla relazione tecnica di stima, va altresì considerato alla luce di quanto disposto dagli art. 571 comma 2 c.p.c., la possibilità di presentare offerte inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito dall'ordinanza di vendita, e ex. Art. 591 c.p.c., ovvero la possibilità, in caso di esperimenti deserti, di fissare un



prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e dopo il quarto tentativo deserto fino al limite della metà, **il più probabile prezzo di aggiudicazione dell'immobile in esame sarebbe all'incirca di Euro 66.937,50 Euro dovendosi prudenzialmente considerare almeno 2 tentativi deserti**, come da simulazioni riportate in tabella:

Tentativi	Valore Immobile	Riduzione ex art. 591 comma 2 c.p.c.	Riduzione ex art. 571 comma 2 c.p.c.
1	119.000		€ 89250
2		€ 89250	€ 66937.5
3		€ 66937.5	€ 50203.12
4		€ 50203.12	

Infatti, ai fini della convenienza del Piano, non può non considerarsi la svalutazione in sede di esecuzione, tanto che secondo la Cassazione *“non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. E ciò accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti. Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alleaste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato”* (Cass. civ. 27544/2019).

Inoltre, come chiarito dalla Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 marzo 2016, n. 6230, per il debito di uno dei coniugi, correttamente è sottoposto a pignoramento per l'intero il bene, pure se in parte compreso nella comunione legale con l'altro coniuge, **salva la corresponsione al coniuge non debitore, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo di essa**, dovuta in dipendenza dello scioglimento, avutosi sia pure in via eccezionale limitatamente a quel bene, ma per esigenze di giustizia ed all'atto del decreto di trasferimento, della comunione legale in parola

Per cui il ricavato della vendita andrà anzitutto diviso a metà tra i creditori pignoranti e il

coniuge non debitore.

**Nello specifico, ipotizzando come probabile un prezzo di aggiudicazione dell'immobile in esame di Euro 66.937,50 Euro, la somma spettante ai creditori sarebbe pari a 33.468,75 euro al lordo delle spese dell'esecuzione e dei compensi spettanti ai professionisti (custode e CTU).**

In tale e più verosimile situazione, troverebbe solo parziale soddisfazione il solo creditore pignorante, stante che in sede di ripartizione gli verrebbe assegnata la somma ricavato dalla vendita (al prezzo di aggiudicazione), divisa a metà, al quale andranno sottratti gli oneri della procedura esecutiva nonché le spese per la pubblicità, sostenute per ciascun esperimento di gara compiuto, mentre gli ulteriori creditori non troverebbero soddisfazione.

Ulteriore aspetto meritevole di valutazione è quello relativo al tempo necessario all'effettivo incasso del prezzo di aggiudicazione. Nell'ipotesi in cui l'asta di cui alla procedura esecutiva incardinata presso il Tribunale di Napoli n. R.G.E. 26/2019 dovesse concludersi alla terza gara, e che tra ciascuna di esse intercorrano termini non inferiori a 120 giorni, è lecito prevedere che l'immobile venga venduto non prima della metà dell'anno 2021. Al predetto termine dovranno essere aggiunti ulteriori 120 giorni concessi all'aggiudicatario per completare il versamento dell'importo offerto. Pertanto, è verosimile che l'immobile verrà concretamente liquidato non prima del mese di dicembre dell'anno 2021. Tuttavia, la comune esperienza suggerisce che il rigido calendario stimato dallo scrivente Professionista possa essere soggetto a rinvii e/o dilazioni che posticiperanno ulteriormente il giorno della concreta liquidazione e consegna dell'immobile.

Nel caso di specie, inoltre, è necessario evidenziare che dalla liquidazione dell'unico bene immobile nella disponibilità del debitore non conseguirebbe il soddisfacimento, neppure parziale del creditore Trenitalia spa, difatti, finanche nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'immobile de quo venisse aggiudicato al terzo tentativo d'asta, l'importo di circa **€ 33.468,75** – che andrebbe ulteriormente ridotto dei costi di procedura, pubblicità etc. (considerando una stima di tali costi che incide sul 20% del prezzo di aggiudicazione) e delle parcelle dei professionisti per € 2.497,00 + 2.766,80 – non sarebbe sufficiente a soddisfare il credito indicato nel precetto.

Alla luce delle considerazioni svolte e della giurisprudenza richiamata Trenitalia riuscirebbe a incassare una somma nettamente inferiore al suo credito e comunque non prima, nella migliore delle ipotesi, della prima metà del 2022 (in considerazione del fatto che la durata media delle procedure esecutive a Napoli è di 4 anni). E portando a termine l'esecuzione immobiliare di fatto escluderebbe ogni tipo di soddisfazione per gli altri creditori, in quanto i restanti

beni del debitore sono di valore irrisorio, come meglio si dirà.

Invece con la somma proposta nel presente piano i creditori inizierebbero a percepire, nel caso di un'eventuale omologa, somme già dalla seconda metà del 2021 (considerata anche la moratoria di un anno dall'omologa, in cui verranno pagati i creditori prededucibili).

\*\*\*

► Quanto invece ai **beni mobili** di proprietà del debitore, essendo state entrambe le auto acquistate in costanza di matrimonio, entrambe rientrano nella comunione dei beni.

Considerando il valore di mercato ipotizzato per entrambe le vetture, e ipotizzando un eventuale pignoramento immobiliare sulle stesse - allo stato ancora non iniziato da alcun creditore - si tenga conto che l'art. 538 cpc prescrive che *"Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui e' stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente"*.

Pertanto, ipotizzando anche in questo caso che il bene pignorato venga venduto al terzo incanto, e tenendo presente che metà del valore spetta al coniuge, avremo le seguenti simulazioni:

**- Citroen C3 del 2014**

- valore di mercato: 6.740 euro

Tentativi	Valore auto	Riduzione ex art. 538 cpc
1	6.740	5392
2		4313.6
3		<b>3450.88</b>
4		2760.704

Si ipotizza la vendita al terzo incanto per un valore di 3450,88 euro, da cui andrà detratto il 50% spettante al coniuge, e un ulteriore 20% per costi di procedura, pubblicità etc. (considerando una stima di tali costi che incide sul 20% del prezzo di aggiudicazione). Per cui il ricavato sarebbe pari a **1.380,35 euro**.

**Dacia Sandero del 2018**

- valore di mercato: 9.936 euro

Tentativi	Valore auto	Riduzione ex art. 538 cpc
-----------	-------------	---------------------------

1	9.936	7 948,8
2		6359.04
3		<b>5087.23</b>
4		4069.78

Si ipotizza la vendita al terzo incanto per un valore di 5.087,23 euro, da cui andrà detratto il 50% spettante al coniuge, e un ulteriore 20% per costi di procedura, pubblicità etc. (considerando una stima di tali costi che incide sul 20% del prezzo di aggiudicazione). Per cui il ricavato sarebbe pari a **2.034,88 euro**.

Per cui si ritiene che da un eventuale esecuzione rispetto ai beni mobili registrati, la somma ricavabile sarebbe probabilmente pari o inferiore a **euro 3.415,23** (2.034,88+1.380,35).

► In relazione ai buoni fruttiferi dematerializzati nr. 92483854 dal valore di **€5.000,00** e il nr. 92483855 dal valore di **€ 5.000,00**, entrambi sono collegati al conto cointestato tra il debitore e la moglie [REDACTED] per cui il debitore è proprietario della metà di ciascuno.

Anche in tal caso, nonostante sia più semplice la liquidazione di prodotti di investimento finanziario, in caso di esecuzione dei creditori sui predetti titoli si devono comunque considerare i costi di un'esecuzione presso terzi, che si presume possano incidere all'incirca sul 20% del ricavato, oltre ai tempi dell'esecuzione, che possono essere ipotizzati in circa 24 mesi.

Per cui si ritiene che da un eventuale esecuzione rispetto ai buoni fruttiferi postali, la somma ricavabile sarebbe probabilmente pari o inferiore a **euro 4.000** (2.000+2.000).

► Quanto alle somme depositate sul conto cointestato con la moglie, il cui saldo totale aggiornato al 8/4/2020 è pari a €2.902,52, si ritiene che queste garantiscano la liquidità necessaria a soddisfare i bisogni della vita quotidiana, e le eventuali spese mediche necessarie alla famiglia (in particolare alla moglie malata), e pertanto sarebbero comunque non pignorabili. Posto ciò occorre stabilire il c.d. "minimo vitale" necessario a garantire il sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare da ritenere assolutamente impignorabile. Premesso che la determinazione di quanto impignorabile per stipendio o pensione nella procedura di liquidazione è rimesso alla decisione del giudice (art. 14-ter, comma 6) il sottoscritto può in questa sede

*Corh.*

formulare soltanto una stima presuntiva del minimo e massimo risultato ottenibile dai creditori dalla soluzione liquidatoria

Il debitore ha indicato le spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare in circa euro 1.186,44 mensili. Il sottoscritto ha esaminato la documentazione pervenuta al fine di individuare le voci di spesa utenze, alimentari e spese mediche e le risultanze sono esposte nel Piano (cfr. all. 21-22). Fermo restando che come noto le somme già depositate al momento della notifica dell'atto di pignoramento non sono pignorabili se non superano il triplo dell'assegno sociale (circa 1.376 euro), e che le somme depositate sarebbero comunque pignorabili solo nella misura del 50% di proprietà del debitore, e che il valore risultante dall'attuale saldo contabile è molto probabilmente superiore al valore medio depositato sul conto corrente in esame (considerando anche che l'estratto conto del 4/3/2020 indicava un saldo di 1.876,18 euro, e tenendo presente che sia l'estratto di marzo che quello di aprile sono stati resi in periodo di quarantena dovuta all'emergenza Covid, quando l'anziano debitore era chiuso in casa e non poteva recarsi a ritirare la pensione), si ritiene che un eventuale pignoramento sul conto corrente postale del debitore - cointestato con la moglie - non porterebbe significativi benefici ai creditori, senza dimenticare anche le spese di esecuzione.

\*\*\*

Quindi sulla base di tale considerazione, l'importo di € 40.883,98 rappresenta la misura realisticamente ricavabile in sede di esecuzione immobiliare e immobiliare sui beni del debitore da parte tutti i creditori.

\*\*\*

Alla luce di quanto esposto al presente capo il Professionista incaricato ritiene che l'ipotesi liquidatoria dell'unico bene immobile e dei due beni mobili registrati oltre che dei prodotti di investimento nella disponibilità del debitore risulti meno conveniente rispetto al progetto di ristrutturazione del debito prospettato con il presente Piano, per due ordini di ragioni.

In primo luogo, tutti i creditori verrebbero soddisfatti anche se solo parzialmente, mentre nel caso dell'alternativa procedura esecutiva, i creditori chirografari resterebbero esclusi, in quanto lo stesso creditore pignorante riceverebbe una percentuale di soddisfacimento di gran lunga inferiore alla somma indicata nel precetto.

In secondo luogo, va evidenziato che a differenza dell'ipotesi liquidatoria, l'omologazione del Piano permetterebbe ai creditori di beneficiare - già dal 2021 - dei pagamenti eseguiti mensilmente dal debitore e, dunque, di non dover attendere la conclusione di ciascuna procedura esecutiva e dover anche risparmiare spese ed ingenti onorari di una procedura esecutiva.

La presente proposta prevede, nel rispetto della *par condicio creditorum*, la costituzione di tre classi di creditori:

**1) Privilegiati immobiliari**, ai quali è riservato un migliore trattamento con la previsione del 100% di soddisfazione dei crediti vantati;

**1) Privilegiati mobiliari**, ai quali è riservato un migliore trattamento con la previsione del 100% di soddisfazione dei crediti vantati;

**2) Chirografari**, per i quali è previsto il 50% di soddisfazione dei crediti vantati.

Quindi sulla base di tale considerazione l'importo proposto dare attuazione al Piano è di **€ 45.069,85** comprensivo delle spese di procedura, che rappresenta una soluzione realisticamente migliore rispetto all'alternativa liquidatoria, con il vantaggio di tempi più brevi e di garanzia di soddisfazione, almeno parziale, per tutti i creditori.

Quindi considerando le spese familiari che risultano dall'allegato n. 21 e considerando l'insieme delle entrate monetarie della famiglia debitrice, tenendo anche conto dei dati Istat secondo cui la spesa media mensile familiare di una coppia senza figli di età superiore ai 65 anni è pari per il 2018 a 2.674,49 euro al mese (allegato 22); valutata anche la situazione di grave malattia in cui si trova la moglie convivente del debitore, si stima che i costi per la sussistenza della famiglia non possano essere inferiori a 1.186,44 al mese, e pertanto è stabilita una rata di **€ 500,00** che risulta essere sostenibile per il debitore, considerando anche l'età avanzata del debitore, tale da rendere insostenibile una rata più alta nel Piano del consumatore, ed inoltre le necessità connesse al fabbisogno familiare della moglie convivente.

### **3.3 Piano rateale**

Inoltre considerando la rata individuata pari a **€ 500,00**, delle **90 rate** previste dal Piano del consumatore, con le prime **12 rate** da destinare per intero all'OCC e all'avvocato del debitore, si raggiungerebbe la somma proposta, quindi nell'arco di **7 anni e 6 mesi**.

Infine il piano proposto dall'O.C.C., **che consta di 90 rate di €500,00 mensili di cui una prima rata di € 661,45 ed un'ultima rata di € 408,40 per un totale di € 45.069,85**; quindi per un periodo di tempo pari a 7 anni e 6 mesi, nel quale sono compresi gli oneri dell'O.C.C. e dell'avvocato pagati in 12 rate iniziali (**cfr. allegato 48**)

La soddisfazione dei crediti ristrutturati – una volta saldati i compensi della presente procedura - avverrà con il pagamento a cura del debitore di **77 rate di €500,00 mensili più un'ultima rata di € 408,40**

C. h. Qu

Le rate dalla **13** alla **28** verranno assegnate ai creditori privilegiati in proporzioni uguali, fino al soddisfo di ciascuno, per un totale di **7.890,22 euro**.

**Per poi dalla rata 13 alla rata 90 per una somma di Euro 31.018,18 ai creditori chirografari** fino al raggiungimento dell'importo ristrutturato come da tabella allegata in cui si indicano le scadenze di pagamento e le singole rate attribuite ai creditori.

L'onere relativo al compenso dell'O.C.C. con accessori, da liquidare a cura del Giudice Delegato, andrà anteposto al pagamento dei creditori come previsto dall'art. 13, comma 4-bis, della legge 3/2012. L'avvocato Russo che assiste il sig. Corbi ai fini della presente procedura percepirà un compenso complessivo di **euro 500**.

Pertanto le scadenze indicate nella tabella allegata sono da considerare provvisorie e inizieranno a decorrere solo dopo l'integrale pagamento delle spese predette che avverrà nella stessa misura mensile indicata per i creditori.

I pagamenti mensili sopradetti inizieranno a decorrere entro 30 giorni dal decreto di omologazione.

Tenuto conto della natura dei crediti e dell'attivo utilizzato pare opportuno che sia lo stesso debitore a curare l'esecuzione del piano del consumatore, con la vigilanza dell'O.C.C.

L'esatto adempimento del piano avrà effetto estintivo di tutte le obbligazioni, anche di natura risarcitoria, derivanti dai contratti in essere oggetto della proposta con piena liberazione del debitore.

#### **4. Condizioni di meritevolezza del consumatore**

Riguardo le ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte dal debitore, si sottolinea che gran parte delle difficoltà finanziarie sono state dovute al licenziamento subito da parte del debitore nel 2008, quando era dipendente di Trenitalia dal 1973.

Dopo alterne vicende giudiziarie, che hanno visto prima l'annullamento e poi la conferma del licenziamento, la lunghissima storia giudiziaria si è conclusa dopo dieci anni con la condanna del sig. Corbi alla restituzione di € 45.800,87 oltre interessi sino al soddisfo, in forza di Sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli n. 3413 del 4/5/2018 munita di formula esecutiva il 6/7/2018.

Pertanto, non solo il debitore ha perso il lavoro, ma ha affrontato un contenzioso di circa dieci anni in ogni grado di giudizio, per poi vedersi condannato a restituire il risarcimento del danno ricevuto in origine, oltre a perdere migliaia di euro in spese legali, a cui si sono aggiunte da ultimo le ingenti spese della procedura esecutiva.

Infatti, gran parte della debitoria del debitore è tutta connessa a tale sentenza e alle

relative spese giudiziarie e di esecuzione, che hanno dilatato le somme dovute in maniera esponenziale.

Tra le altre poste debitorie infatti, si segnalano solo piccole somme dovute all'Agenzia delle Entrate e una somma relativa al rimborso di un finanziamento per l'acquisto di un'automobile, che era necessaria alla mobilità del debitore. Ciò posto, il debitore ha sempre onorato le rate di tale finanziamento, la cui rata rientra nelle sue effettive potenzialità economiche viste le spese necessarie al mantenimento della famiglia e l'importo della pensione.

Ciò che ha alterato invece il rapporto tra i beni liquidabili del debitore e le poste passive è stata la sentenza emessa nel 2018 a favore di Trenitalia, e l'esecuzione immobiliare avviata dalla stessa Trenitalia nel 2019, che hanno moltiplicato le spese a carico del debitore.

In effetti il debitore risulta meritevole sulla base del fatto che si è creata questa situazione lavorativa inaspettata e causata dal licenziamento, dopo ben 38 anni di servizio, e per di più si sono aggiunti i problemi di salute della moglie, [REDACTED] quindi cause del tutto non controllabili dalla volontà del debitore; alla luce di ciò ritengo che sia rispettato l'art.12-bis della Legge 3/2012.

Inoltre la meritevolezza del consumatore si rinviene anche nella stipula del contratto di finanziamento per l'acquisto dell'auto, necessaria per soddisfare le necessità di mobilità del debitore.

In quanto la ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela d'interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento.

Nel caso in cui sia violato l'art. 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario. Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è previsto dalla legge la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore. quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale, nel richiedere l'accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, la funzione di consulenza dovuta

*Corbi - Am*



dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante.

Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto l'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio. In conclusione, in base al combinato disposto degli artt. 12 co. 2 L. 3/12, 124 bis TUB, deve ritenersi che il ricorrente, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio di diritto privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non ha tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento.

Tanto più che egli ha sempre adempiuto regolarmente a tale contratto, che rientra nelle sue possibilità economiche, salvo lo squilibrio causato dalla recente procedura esecutiva di Trentalìa.

### **5. Fattibilità giuridica del piano**

È opportuno esaminare la legittimità del piano e, precisamente: la legittimità del piano sotto il profilo della durata della sua esecuzione e della percentuale di soddisfazione del ceto creditorio.

La prima questione che si pone con riferimento al piano del consumatore è rappresentata dalla legittimità del programma di soluzione della situazione di sovraindebitamento, con riferimento al tempo di esecuzione del piano e alla percentuale di soddisfazione dei creditori. In assenza di una norma che fissi limiti precisi, in base al principio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio che ha il proprio fondamento nell'art. 2740 c.c. il quale dispone che "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Con riferimento alla questione in esame, il principio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio impone di valutare comparativamente: -la percentuale di soddisfazione del ceto creditorio previsto nel piano e quello previsto nell'alternativa procedura di liquidazione di cui all'art. 14 ter e undecies L. 3/12.

Con riferimento alla durata del piano, tenuto conto che la legge Pinto prevede per la procedura esecutiva la durata di quattro anni e sei anni per il processo di cognizione necessario per la formazione del titolo esecutivo da parte dei creditori chirografari che ne sono sprovvisti, si può affermare che è congruo il piano che preveda, a parità di percentuale di soddisfazione dei creditori, un termine pari a quello di durata massima di tali giudizi ovvero un termine maggiore ma che garantisca in proporzione una percentuale di soddisfazione superiore per i creditori.

*Cash*

Sulla base della documentazione esaminata si ritiene che i dati contenuti nel piano e negli allegati siano veritieri e che si possa pertanto esprimere un giudizio sulla fattibilità del piano.

**Il piano prevede la ristrutturazione dei debiti verso i creditori, ammontanti a circa euro 76.088,07 con l'offerta volontaria della complessiva somma di euro 45.069,85 (con un soddisfacimento del 59.23% del debito residuo totale) da attribuire a ciascun creditore secondo quanto stabilito nell'allegato 48.**

Ciò quale alternativa migliore rispetto ai risultati ottenibili per i creditori da un'ipotetica liquidazione coattiva del patrimonio del debitore, il quale non possiede null'altro che il proprio reddito da pensione e metà della proprietà dell'immobile pignorato.

Gli oneri di procedura, all'esito della omologazione, saranno anteposti in prededuzione al pagamento dei creditori.

**L'importo mensile offerto, ossia € 500,00 costituisce circa il 30% del reddito netto percepito dal debitore che ammonta a circa € 1.664,7 (considerato tale importo della pensione) ed appare sostenibile per il debitore, tenuto conto delle spese correnti necessarie per il sostentamento del nucleo familiare e del fatto che il debitore e la moglie sono in età avanzata.**

Al fine di valutare le spese necessarie al sostentamento della famiglia si sono valutati i documenti relativi alle utenze prodotti dal debitore (all.21) e i dati Istat sulla spesa media delle famiglie (all. 22).

In base ai dati offerti dal debitore, si è ricavato che le sue spese medie mensili sono:

- Acqua: trimestre media 30: mensile media 10
- Condominio: media 63
- Telefono: mensile 35,90
- Luce: bimestre 189,56: mensile 94,78

Quindi la spesa media per abitazione e utenze si aggira intorno al 203,68 € mensili.

Per calcolare le altre voci di spesa si è usata la tabella Istat relativa alle spese familiari nell'anno 2018 (all. 22).

Secondo i dati Istat la spesa media mensile familiare di una coppia senza figli di età superiore ai 65 anni è pari per il 2018 a 2.674,49 euro al mese.

Si è scorporato questo importo individuando solo le spese strettamente necessarie:

- Prodotti alimentari e bevande analcoliche 461,7

- Mobili, articoli e servizi per la casa 107,93
- Servizi sanitari e spese per la salute 120,74
- Trasporti 292,39

Se ne ricava una **spesa media mensile di € 1.186,44** pari al 71.27% dell'ultima pensione percepita (da cedolino pari a € 1.664,7).

Occorre tener presente che la spesa media mensile in materia di salute nel caso del nucleo del sig. Corbi è superiore alla media, viste le precarie condizioni di salute della moglie (il debitore allega alcune fatture da cui si ricava una spesa per cure mediche di euro 151 solo tra i giorni 9- 11 dicembre 2019, all. 21).

A ciò si aggiunge la spesa mensile del finanziamento, pari a euro 231,01, di cui però si chiede la sospensione in sede di omologa del Piano.

Pertanto per la riuscita del Piano si ritiene di non poter comunque imporre una rata superiore a **500,00 euro mensili**.

Il sottoscritto rassegna pertanto il proprio giudizio positivo sulla fattibilità del piano proposto, ed inoltre evidenzia che il piano proposto, sebbene si sviluppi su un piano rateale lungo, assicura un miglior soddisfacimento per l'intero ceto creditorio rispetto ad un'eventuale alternativa liquidatoria.

*Corbi*

### **5.1 Determinazione del valore di mercato dei beni oggetto di esecuzione immobiliare**

Sul punto fa fede l'accurata relazione del CTU Arch. Annalisa De Lorenzo depositata nel procedimento esecutivo n°26/2019 r.g.e. del Tribunale di Napoli; che stima l'unico immobile di cui il debitore è proprietario per ½ in euro 119.000 (all. 32).

### **5.2 Il tempo e la percentuale di soddisfazione dei creditori**

a) In base a quanto previsto dal Piano del consumatore proposto (all. 48):

<b>Creditore</b>	<b>% soddisfazione</b>	<b>Tempo</b>
<b>Trenitalia S.P.A.</b>	<b>50%</b>	<b>90 mesi</b>
<b>avv. Prof. Raffaele De Luca Tamajo</b>	<b>100%</b>	<b>28 mesi</b>

<b>CTU Arch. An- nalisa De Lorenzo</b>	<b>100%</b>	<b>28 mesi</b>
<b>Custode avv. Ugo Sangiovanni</b>	<b>100%</b>	<b>28 mesi</b>
<b>Agenzia delle Entrate Riscos- sione</b>	<b>50%</b>	<b>90 mesi</b>
<b>RCI Banque S.A. Succursale Ita- liana</b>	<b>50%</b>	<b>90 mesi</b>

I creditori privilegiati vengono tutti pagati prioritariamente al 100% del valore del credito.

I creditori chirografari vengono pagati al 50% del valore di ciascun credito in seguito al pagamento dei creditori muniti di privilegio.

b) In caso di alternativa liquidazione giudiziale del bene immobile attualmente oggetto di esecuzione immobiliare, considerando il valore medio in cui viene venduto il bene di una procedura esecutiva al Tribunale di Napoli, che in genere avviene alla 3° - 4° asta, quindi nel buon auspicio del creditore andiamo a considerare l'esito positivo alla 3° asta. Riprendendo la tabella e quanto detto all'interno di questo piano al paragrafo 3.2, e considerata la media di 48 mesi per l'esito positivo di una procedura esecutiva, e supponendo che non vi sia intervento degli altri creditori chirografari e del creditore munito di privilegio mobiliare nella procedura esecutiva immobiliare, il tempo e la % di soddisfazione dei creditori è la seguente:

<b>Creditore</b>	<b>% soddisfazione</b>	<b>Tempo</b>
<b>Trenitalia S.P.A.</b>	<b>55%</b>	<b>48 mesi</b>
<b>avv. Prof. Raf- faele De Luca Ta- majo</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>
<b>CTU Arch. An- nalisa De Lorenzo</b>	<b>100%</b>	<b>48 mesi</b>
<b>Custode avv. Ugo Sangiovanni</b>	<b>100%</b>	<b>48 mesi</b>

<b>Agenzia delle Entrate Riscossione</b>	<b>0%</b>	-
<b>RCI Banque S.A. Succursale Italiana</b>	<b>0%</b>	-

Il creditore chirografario Trenitalia che ha azionato la procedura esecutiva avrebbe una percentuale di soddisfazione maggiore rispetto al Piano, ma tutti i creditori che non intervengono nella procedura esecutiva rischiano di restare insoddisfatti.

I creditori muniti di privilegio immobiliare vengono integralmente soddisfatti in entrambe le ipotesi in tempi brevi, ma il creditore munito di privilegio mobiliare se non interviene nella procedura esecutiva, rischia di restare insoddisfatto.

In caso di intervento degli altri creditori nella procedura esecutiva immobiliare, la percentuale di soddisfazione di Trenitalia si ridurrebbe, e al contempo aumenterebbero i tempi di soddisfazione di tutti i creditori essendo necessario redigere e dare attuazione ad un piano di riparto.

c) Ancora, se oltre all'esecuzione già iniziata sul bene immobile, si presuppone anche un'esecuzione (mai avviata) sui due veicoli usati di proprietà del debitore, come si è già spiegato sopra, la somma che si presume ricavabile dalla esecuzione forzata di entrambi i veicoli è pari a euro 3.415,23 (2.034,88+1.380,35).

In questa ipotesi, la somma sarebbe sufficiente a garantire soddisfazione integrale al creditore munito di privilegio mobiliare (avv. De Luca Tamajo), ma il residuo sarebbe insufficiente a soddisfare gli altri creditori, considerando anche le spese legali, per cui non potrebbe portare particolare beneficio ai creditori chirografari.

d) Nell'ipotesi di pignoramento presso terzi esteso al conto corrente e ai buoni fruttiferi postali cointestati tra il debitore e la moglie, come si è già spiegato sopra, si ritiene che le somme del conto corrente sarebbero sostanzialmente impignorabili mentre dai buoni fruttiferi si potrebbe ricavare un valore di circa 4.000 euro. Anche in questo caso il valore sarebbe sufficiente a garantire soddisfazione integrale al creditore munito di privilegio mobiliare (avv. De Luca Tamajo), mentre non potrebbe garantire soddisfazione integrale ai creditori chirografari.

\*\*\*

Per cui anche nell'ipotesi di liquidazione dei beni mobili e immobili di proprietà del

debitore, solo i creditori privilegiati sarebbero integralmente soddisfatti (come avviene anche nel Piano proposto), sebbene in tempi più lunghi rispetto al Piano. I creditori chirografari otterrebbero comunque una soddisfazione solo parziale dei propri crediti, e in tempi comunque lunghi.

Nell'alternativa liquidatoria, inoltre, dal ricavato dei beni andrebbero prioritariamente sottratte le spese della stessa procedura, riducendo contestualmente la percentuale di soddisfazione dei creditori.

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

***(ex. Art. 12 bis comma 2 Legge 3/2012)***

Allo Stato il debitore chiede disporsi la sospensione della procedura esecutiva n. 26/2019 RGE del Tribunale di Napoli di espropriazione immobiliare dell'unità abitativa, ove abita e risiede il debitore sito in Napoli alla Via Botteghelle n. 100, a seguito di pignoramento immobiliare presentato da Trenitalia spa (allegato 31), che si trova già in stato avanzato e la cui prossima udienza per la procedura esecutiva risulta fissata al 24/9/2020 (cfr. all. 50), in quanto nelle more di convocazione dei creditori, un'eventuale esecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano proposto. Si chiede, altresì, che l'ill.mo Giudice disponga che non possano essere iniziate azioni esecutive individuali, né sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Le condizioni personali e l'età avanzata del debitore e della moglie rendono comunque preferibile la ristrutturazione dei debiti attraverso il Piano rispetto all'alternativa liquidatoria, e giustificano l'urgenza e indifferibilità della misura cautelare della sospensione della vendita forzata dell'unico bene immobile che è anche la casa familiare in cui vivono il debitore e la moglie, [REDACTED]

***Napoli, 11/6/2020***

**Avv. Elio Errichiello**  
Via Milano a Capodimonte n° 57 - 80144 - Napoli  
elio.errichiello@pepat  
elio.errichiello@gmail.com

***Il debitore***

***Sig. Vincenzo Corbi***

*Vincenzo Corbi*